



Comune di Asola

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E
L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO

ADOSSATO CON
D.C.C. 55
del 29.07.16



Comune di Asola

Provincia di Mantova

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Asola riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
3. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, nonché delle norme legislative in materia, citate in appendice al presente documento.
4. In questo documento non si intende disciplinare la materia dell'accesso alle contribuzioni ed alle diverse agevolazioni, oggetto di apposita separata regolamentazione.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Asola.
2. L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella promozione e valorizzazione del territorio, nel suo sviluppo, su aree di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Società legalmente costituite, gli Enti, le Associazioni, formalmente costituiti e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
 - a. non abbiano finalità di lucro;
 - b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
 - d. siano costituite sul territorio del Comune di Asola;
 - e. siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
2. Possono essere iscritte all'Albo anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano regolarmente nel territorio del Comune di Asola significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.
3. Possono altresì essere iscritte all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione o delegazione locale, attività nell'ambito comunale.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
 - l'assenza di scopo di lucro;
 - l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
5. Possono richiedere inoltre l'iscrizione all'Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma 1:
 - a. associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00;



Comune di Asola

Provincia di Mantova

- b. organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 22/93 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
6. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione in detto albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi costituiti sul territorio di Asola e ivi operanti, che possiedano i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.
7. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
8. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
9. L'iscrizione all'Albo comunale è, inoltre, condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art. 4 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali;
 - b. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.
 - c. RICREATIVA e del TEMPO LIBERO: animazione ricreativa
 - d. PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE: assistenza sociale – sanità, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. Ogni associazione può iscriversi anche a più di una sezione.
3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il responsabile del servizio istruzione/cultura/sport, che dovrà provvedervi con proprio atto.

Art. 5 - Richiesta di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su carta semplice a firma del legale rappresentante o del referente (secondo la tipologia) dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale "sigla" dell'Associazione;
 - la sede legale o comunque operativa;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - numeri di telefono e fax
 - indirizzo e-mail ed eventualmente di PEC (posta elettronica certificata)
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività.
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale o al CONI o a specifiche Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto 2, previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione stessa.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

4. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del responsabile del servizio istruzione/cultura/sport, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione all'Albo.

Art. 6 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione ogni cinque anni dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, devono inviare al Comune:
 - eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;
 - una relazione sull'attività e le iniziative svolte nel precedente anno solare, una copia del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Ogni altra variazione dello statuto o delle cariche sociali, che si verifichi nel corso degli anni e prima della revisione periodica, andrà comunicata tempestivamente al Sindaco.
3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'Associazione stessa dall'Albo.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio istruzione/cultura e sport, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.



Comune di Asola

Provincia di Mantova

Art. 10 – Periodo transitorio

1. Per la piena applicazione del presente regolamento è stabilito un periodo transitorio di un anno dalla data della sua entrata in vigore per consentire alle associazioni la graduale e progressiva iscrizione all'albo comunale.

APPENDICE

Riferimenti normativi richiamati nel regolamento:

_ Legge 383/00 – articolo 2

Comma 1: sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

_ Legge 266/91 – articolo 3

Comma 1: E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Comma 2: le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Comma 3: negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

_ ex Legge regionale 22/1993 – articolo 3 ora Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.